



# COMUNE DI ACQUALAGNA

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

## COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

|                      |   |              |
|----------------------|---|--------------|
| DELIBERAZIONE NUMERO | 5 | DEL 07-05-20 |
|----------------------|---|--------------|

**OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ( TRIBUTI SERVIZIO RIFIUTI ) ANNO 2020 DETERMINAZIONE NUMERO RATE E SCADENZE VERSAMENTO.=**

L'anno **duemilaventi** il giorno **sette** del mese di **maggio**, alle ore **18:30**, nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione.  
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:

|                     |   |                     |   |
|---------------------|---|---------------------|---|
| LISI LUCA           | P | CECCOTTI MARIANGELA | P |
| OTTAVI MATTEO       | P | SASSETTI PATRIZIA   | P |
| PRETELLI LUCA       | P | FERRI MATTEO        | P |
| MARCHETTI ANTONELLA | P | PIEROTTI ANDREA     | P |
| TASSI MIRKO         | P | ZANCHETTI DIEGO     | P |
| GASPARINI SIMONE    | P | CIPICCHIA MATTIA    | P |
| SERAFINI ALESSANDRA | P |                     |   |

Assegnati n. **13** In carica n. **13** Assenti n. **0** Presenti n. **13**

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Comunale

Sig. DOTT.SSA RANOCCHI SABRINA

Assume la presidenza il Sig. LISI LUCA

SINDACO

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori :

TASSI MIRKO

CECCOTTI MARIANGELA

FERRI MATTEO

Su proposta del Responsabile del Servizio

Relaziona il punto in oggetto la Responsabile dell'Ufficio Tributi Antonella Torcolacci.

PREMESSO CHE l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

RILEVATO pertanto che il regolamento IUC già approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 10.05.2016, pubblicato sul portale del federalismo, applicato per l'annualità 2016, in seguito modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 22/02/2018 e n. 14 del 26/03/2019, rimane vigente con riferimento alla normativa TARI e disposizioni generali ad essa riferite:

Titolo I – Disposizioni generali

Titoli IV – Disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)

PRESO ATTO CHE:

- con proprio decreto del 13 dicembre 2019 il Ministero dell'Interno ha autorizzato il differimento al 31 marzo 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali;
- con proprio decreto del 28 febbraio 2020 Il Ministero dell'Interno ha autorizzato l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020;
- con decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 maggio 2020, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze;
- con la legge n. 27 del 24/04/2019 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali è stato differito al 31.7.2020.=

DATO ATTO CHE con le disposizioni di cui al decreto-legge n. 18/2020 (c.d. decreto "Cura Italia") convertito in legge n. 27 del 24/04/2019:

- il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tariffa corrispettiva previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è stato differito dal 30 aprile 2020 al 30 giugno 2020 a norma dell'articolo 107, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (pubblicato sulla GU Serie Generale n.70 del 17 marzo 2020).
- Il comma 5 del richiamato articolo 107 ha poi previsto che *"I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla*

*determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021".*

EVIDENZIATO che l'ARERA - Autorità di regolazione per energia Reti e Ambiente, ritiene che, *nella situazione di emergenza che attualmente interessa il Paese, la ricerca di soluzioni debba comunque perseguire una logica di miglioramento generalizzato rispetto alle criticità riscontrate, evitando di generarne ulteriori. Da questo punto di vista, se può apparire chiara la ratio della deroga rispetto al principio della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, stabilito dal comma 654, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, peraltro già prevista dalla regolazione vigente, appare molto meno evidente la necessità di derogare alle regole di trasparenza e di correttezza dei calcoli stabilite dal MTR - approvato con deliberazione 443/2019/R/rif - che, in quanto tali, hanno proprio il compito di identificare la soglia dei costi efficienti da ammettere a copertura. Solo a valle di una corretta applicazione delle regole di calcolo tariffario è possibile valutare una deroga alla copertura dei costi. La duplice deroga sia alla copertura dei costi, sia alla corretta applicazione dei calcoli per la loro determinazione, svincolando la determinazione delle tariffe della TARI e di quella corrispettiva dalla elaborazione del PEF, può rappresentare un mandato generico a replicare i corrispettivi dello scorso anno, indipendentemente dalla situazione attuale e dalle necessarie verifiche sul costo delle attività da svolgere;*

CONSIDERATO CHE l'Assemblea Territoriale d'Ambito (A.T.A.) Rifiuti dell'Ambito territoriale ottimale 1 – Pesaro Urbino ha provveduto alla raccolta dati dagli enti e dai gestori del servizio igiene urbana per la redazione di nuovi Piani finanziari anno 2020;

VISTA la delibera C.C. n.12 del 26.3.2019, con cui sono stati approvati il Piano Finanziario e le tariffe TARI anno 2019;

CONSIDERATO altresì l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia;

RITENUTO al fine di evitare nell'immediato affollamenti presso gli uffici del comune nonché presso gli istituti di credito e uffici postali, in contrasto con le misure di prevenzione adottate dalle autorità competenti al contenimento dell'epidemia fissare le scadenze come segue :

- 1^ rata scadenza 30 Settembre 2020
- 2^ rata scadenza 30 Novembre 2020

RITENUTO OPPORTUNO per quanto sopra provvedere, salvo nuove disposizioni di legge, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020;

VISTO CHE nell'anno 2020 a causa dell'emergenza sanitaria determinata dal virus COVID-19, determinate categorie di utenze TARI hanno dovuto sospendere l'attività o esercitarla in forma ridotta, l'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di concedere delle agevolazioni ai sensi del comma 660 della legge n. 147 del 2013, ponendo la spesa a carico del bilancio comunale, o in ottemperanza alle eventuali disposizioni che verranno indicate a livello governativo, previa adozione di atti che stabiliscano i criteri e le condizioni.

## PROPONE

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
- 2) di approvare, salvo nuove disposizioni di legge, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le tariffe della TARI adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020;
- 3) di prevedere, per le motivazioni sopra indicate e salvo sospensioni disposte per il protrarsi delle emergenze sanitarie, il versamento TARI per l'anno 2020, in NUMERO 2 RATE, con le seguenti scadenze:
  - 1^ rata scadenza 30 Settembre 2020
  - 2^ rata scadenza 30 Novembre 2020e possibilità pagamento in un'unica soluzione entro il 30 settembre
- 4) Di stabilire che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021, con apposito atto a seguito di approvazione del Piano economico finanziario e relative tariffe anno 2020;
- 5) **3) di DARE ATTO CHE sono confermate** le seguenti riduzioni per il recupero previste dall'art 24 del regolamento IUC componente TARI :
  - a) riduzione di euro 0,021 al chilo per carta e vetro
  - b) riduzione di euro 0,12 al chilo per plastica
  - c) riduzione di euro 0,06 al chilo per alluminio e lattine
- 6) di stabilire che il tributo TARI per l'anno 2020 è versato al Comune di Acqualagna mediante modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (F/24).
- 7) di dare atto che nell'anno 2020 a causa dell'emergenza sanitaria determinata dal virus COVID-19, determinate categorie di utenze TARI hanno dovuto sospendere l'attività o esercitarla in forma ridotta e che l'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di concedere delle agevolazioni ai sensi del comma 660 della legge n. 147 del 2013, ponendo la spesa a carico del bilancio comunale, o in ottemperanza alle eventuali disposizioni che verranno indicate a livello governativo, previa adozione di atti che stabiliscano i criteri e le condizioni.
- 8) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.
- 9) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTA la su estesa proposta della presente ;

ACQUISITI i pareri del:

- Responsabile dell'area Cont.le sotto il profilo della regolarità contabile;
- Responsabile Area Tributi sotto il profilo della regolarità tecnica;
- revisore Contabile;

Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano;

Preso atto che nessuno chiede di intervenire;

### **D E L I B E R A**

di approvare integralmente la su estesa proposta di deliberazione.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con voti unanimi resi ed accertati nei modi di legge;

### **DELIBERA**

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

ALLEGATO ALLA PROPOSTA N. 13 DEL 16-04-2020

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ( TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI )ANNO 2020 DETERMINAZIONE NUMERO RATE E SCADENZE  
VERSAMENTO.=

---

Si esprime parere: Favorevole in ordine alla **Regolarita' Tecnica** della presente proposta di deliberazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, c.1 – D.Lgs 18.08.2000, n. 267 – modificato dall'art.3, c.2, lett.b, D.Lgs 10.10.2012 n. 174 convertito con modificazioni dall'art.1, c.1, L. 7.12.2012, n. 213.

Data: 20-04-2020

Il Responsabile del servizio

F.to **Torcolacci Antonella**

 Firmato

Si esprime parere: Favorevole in ordine alla **Regolarita' Contabile** della presente proposta di deliberazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, c.1 – D.Lgs 18.08.2000, n. 267 – modificato dall'art.3, c.2, lett.b, D.Lgs 10.10.2012 n. 174 convertito con modificazioni dall'art.1, c.1, L. 7.12.2012, n. 213.

Data: 20-04-2020

Il Responsabile del servizio

F.to **Dott. Magnanelli Luciano**

 Firmato

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to LISI LUCA

F.to DOTT.SSA RANOCCHI SABRINA

---

Pubblicazione N. 221 Li 13-05-20

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*)

Il Segretario Comunale

F.to DOTT.SSA RANOCCHI SABRINA

---

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

Data

DOTT.SSA RANOCCHI SABRINA

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,  
ATTESTA

che la presente deliberazione:

- é stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi: dal 13-05-20.
- é divenuta esecutiva:
  - perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, comma 4).
  - decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.134, comma 3).

Dalla Residenza municipale, li 07-05-20

Il Segretario Comunale

F.to DOTT.SSA RANOCCHI SABRINA